



*Notaio Pierpaolo Barosi*

N. 22.378 di Rep.

N. 8721 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO - GRUPPI SPORTIVI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, alle ore diciotto e minuti venti, in Mantova, Via Santa Maria Nuova n. 15.

Innanzi a me, dottor PIERPAOLO BAROSI, Notaio residente in Curtatone, iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova.

E' PRESENTE

- PAVESI FRANCESCA nata a Mantova il 27 settembre 1966 e domiciliata per la carica presso la sede della sottoindicata società, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata con unico socio "**SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO - GRUPPI SPORTIVI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA**", con sede in Mantova, Via Santa Maria Nuova n. 15, durata indeterminata, capitale EURO 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova: 02138820200, n. 227402 R.E.A. di Mantova, società costituita in Italia.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo

SI E' RIUNITA

l'Assemblea dei soci della suindicata società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Approvazione Nuovo Statuto Canottieri Mincio Gruppi Sportivi"

La costituita mi chiede quindi di redigere il relativo verbale. A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, la costituita, nella suindicata qualità, che mi dichiara:

--- che la presente assemblea è stata convocata a' sensi di statuto per questo giorno, ora e luogo;

--- che è presente il Consiglio di Amministrazione della società in persona di:

- PAVESI FRANCESCA     Presidente,
- GUAITA MASSIMO     Vice Presidente;
- FAVERI CHIARA     consigliera;
- FAEDO FRANCESCO    consigliere;
- BOSIO ANNA MARIA   consigliera.

Assenti giustificati i consiglieri ZANCUOGHI RAFFAELE e COARO ADRIANO;

--- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico socio, la società cooperativa "SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Mantova, via Santa Maria Nuova n. 15, durata 31 (trentuno) dicembre 2099

Reg. il 19 giugno 2024  
al N. 8129  
Serie 1T  
Uff. delle Entrate di Mantova  
Liquidazione:  
Esatti € 356,00

(duemilanovantanove), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova: 00211190202, n. 182100 R.E.A. di Mantova, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ALDO LANCIA nato a Colfelice il 6 gennaio 1953;

--- che l'Organo di Controllo non è stato nominato nè è stato nominato un revisore, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2477 Codice Civile;

--- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti a' sensi di Legge;

--- che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiarando di essere stato tempestivamente e completamente informato degli argomenti medesimi,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente illustra le motivazioni che inducono a modificare lo statuto sociale, adeguandolo principalmente a quanto previsto in materia di enti sportivi dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente illustra le modificazioni proposte, in adeguamento al dettato normativo, con particolare riguardo alla denominazione sociale che verrà modificata in "SOCIETÀ CANOTTIERI MINCIO - GRUPPI SPORTIVI - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.", all'oggetto sociale ed alle ulteriori modifiche che si sono rese necessarie a tal fine o comunque anche opportune per la regolamentazione della società.

Tali modifiche comporteranno il mantenimento della qualifica di Società Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39.

Alle ore diciotto e minuti quarantacinque la consigliera BOSIO ANNA MARIA si allontana dalla sede assembleare.

Indi si procede all'esposizione del nuovo testo degli articoli dello statuto per i quali è stata proposta la modifica, anche comparandoli con il testo originario.

Il Presidente apre la fase di discussione.

Nessuno interviene.

Il Presidente dichiara chiusa la fase di discussione e mette ai voti il seguente

"TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea della società, preso atto della proposta del Presidente,

DELIBERA

- 1) di rielaborare lo Statuto Sociale, anche adeguandolo a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto proposto dal Presidente, adottando il nuovo testo di Statuto Sociale che viene approvato dalla compagine sociale e di procedere all'iscr-

zione presso ogni competente Ufficio, Registro, Federazione od Ente, anche a' sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39;

- 2) di conferire al Presidente PAVESI FRANCESCA ed al Vice Presidente GUAITA MASSIMO, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere e facoltà per l'espletamento di tutte le pratiche e formalità che si rendessero necessarie od opportune per l'esecuzione della presente delibera, in particolare autorizzando il compimento di ogni atto, attività, operazione o negozio necessario od utile, anche integrativo o di rettifica, richiesto dalle competenti autorità, ai fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, Federazioni, altri Enti nonchè al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche."

Tale testo di deliberazione viene approvato dopo prova e controprova, mediante alzata di mano, con il voto favorevole dell'unico socio rappresentante l'intero capitale sociale, come attesta il Presidente.

Il Presidente proclama il risultato della votazione e null'altro essendovi a deliberare nè alcuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea.

Sono le ore diciotto e minuti cinquantaquattro.

Indi il Presidente mi consegna lo statuto sociale, nella sua redazione aggiornata e quale approvato dall'assemblea dei soci, che verrà depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese a' sensi di Legge: detto statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Imposte e spese di questo atto sono a carico della società: si precisa che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs. 36/21.

Parte contraente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) dichiara di essere stata informata che il trattamento dei dati personali forniti è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del trattamento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse a questo atto e sue consequenziali, secondo quanto indicato e del consenso reso nell'informativa. Previa dispensa dalla lettura dell'allegato, del presente atto io Notaio ho dato lettura alla costituita che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive: questo atto, scritto in parte da persona di mia fiducia a mia personale direzione ed in parte manoscritto da me Notaio, consta di un foglio per tre intere facciate e righe sin qui.

Firmato

Pavesi Francesca

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE**

1.1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "SOCIETÀ CANOTTIERI MINCIO - GRUPPI SPORTIVI - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.".

**Art. 2) SEDE E DOMICILIO DEI SOCI**

2.1. La sede della società è in MANTOVA (MN).

2.2. In caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art.111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, od uffici sia amministrativi sia di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

2.4. Si applica l'obbligo di deposito degli atti nonché delle comunicazioni delle variazioni e modifiche di cui all'art. 14 D. Lgs. 36/2021.

2.5. La Società trasmette, in via telematica, entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6, comma, 3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

2.6. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese il quale potrà recare l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

**Art. 3) OGGETTO SOCIALE**

3.1. La Società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività motorie sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b, D. Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del settore del Canottaggio, della Canoa, della Vela, del Nuoto, del Tuffi e del Tennis e, più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle rispettive discipline.

Dette attività potranno essere svolte, secondo obiettivi di massima inclusione sociale, anche verso categorie svantaggiate al fine di consentire agli appartenenti a siffatte categorie la partecipazione diretta a progetti, programmi ed eventi dai quali in passato essi erano tendenzialmente esclusi e che siano quindi finalizzati anche al pieno e completo recupero sociale dei partecipanti.

Il tutto nel quadro, con le finalità e con l'osservanza degli statuti, dei regolamenti, delle norme e delle direttive del CONI, del CIP, della Federazione Italiana Canottaggio, della Federazione Italiana Canoa Kajak, della Federazione Italiana Vela, della Federazione Italiana Nuoto, della Federazione Italiana Tennis e dei rispettivi organi cui si affidano, nonché delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, cui la società intenda affidarsi. Detti statuti, regolamenti, norme e di-

rettive si intendono quindi parte integrante del presente statuto nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

3.2. In particolare, la Società ha per oggetto:

- 1) l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, di attività motorie, di attività fisica adattata, di esercizio fisico strutturato secondo le indicazioni contenute all'art. 2 D. Lgs. n. 36/2021;
- 2) l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
- 3) l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche, intendendosi ivi compresi anche la formazione di personale tecnico, telemetristi, coach, allenatori, giudici e commissari di gara, cronometristi, nonché l'impiego di queste figure professionali in eventi sia propri sia organizzati da terzi;
- 4) la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva anche agonistica in genere ad essa collegata, rivolte sia ai giovani sia agli adulti intendendosi ivi comprese anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di manifestazioni anche ricreative, eventi promozionali, campionati, tornei, test, incluso il supporto tecnico e logistico per gli atleti, la fornitura e la preparazione dei materiali tecnici;

3.3. Inoltre, nei limiti previsti dall'art. 9 D. Lgs. 36/2021 e della normativa anche regolamentare di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse ai fini istituzionali:

- la gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da Enti Pubblici oppure in detenzioni da Enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- la gestione di servizi tecnici, quali l'assistenza sui campi di gara degli atleti tesserati e terzi, attraverso la fornitura di figure professionali adeguatamente formate in ambito tecnico, l'acquisizione ed elaborazione dati, il coaching, la preparazione atletica, la fornitura di materiali tecnici professionali e di servizi di logistica quali i trasporti (da e per gli eventi), il rimessaggio, le revisioni, la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature da gara; la fornitura a terzi di risorse umane preventivamente formate con la formula dello stage e fornitura di servizio retribuito, nei limiti di Legge.
- la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai soci o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni in genere, lo svolgimento di attività pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;
- la commercializzazione di prodotti e servizi inerenti l'attività dilettantistica promossa, incluso l'acquisto e la rivendita di attrezzature tecniche, materiali di

consumo finalizzati alla pratica sportiva e servizi tecnici gestiti da personale tesserato;

- l'organizzazione di servizi per l'istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie sia in sede che altrove;

- la gestione di attrezzature e servizi igienico-estetici per gli iscritti, i partecipanti, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, degli impianti sportivi.

3.4. Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'art. 9, comma 1-bis, D. Lgs. 36/2021.

3.5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

3.6. La Società potrà altresì perfezionare contratti di affitto di azienda o ramo di azienda, nonché di singoli stabilimenti.

3.7. Sono inibite alla Società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie ed alle finanziarie o per le quali siano richiesti particolari requisiti non detenuti dalla società; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, non nei confronti del pubblico.

3.8. Al fine di svolgere l'attività sociale la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese, società ed enti aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali, non nei confronti del pubblico.

3.9. La Società potrà svolgere attività di service tecnico e amministrativo per le imprese, società ed enti eventualmente partecipati che non avessero adeguata struttura organizzativa autonoma.

3.10. La Società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto degli statuti, dei regolamenti, delle norme e delle direttive di cui all'art. 3.1, ultimo paragrafo anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

3.11. La Società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

A tale fine riconosce che condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla Società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3.12. Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 36/2021 la Società opera in assenza di fine di lucro.

#### **Art. 4) DURATA**

4.1. La società è a tempo indeterminato.

### **TITOLO II**

## **CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE**

## **ART. 5) CAPITALE SOCIALE E RELATIVI AUMENTI E RIDUZIONI**

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

5.2. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.3. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se prevista nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

5.4. Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ad apposita riserva.

### **Art. 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

6.1. I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono esse-

re effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.

6.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

#### **Art. 7) PARTECIPAZIONI**

7.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

#### **Art. 8) LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

8.1. Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi.

8.2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

8.3. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società, come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

#### **Art. 9) RECESSO DEL SOCIO**

9.1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 8, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, comma 2, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società con efficacia immediata.

9.2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge.

9.3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

#### **Art. 10) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO – ESCLUSIONE**

10.1. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

10.2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

#### **Art. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO**

11.1. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federale;
- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società e nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passa-

ta in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio;

- l'assoggettamento del socio a liquidazione giudiziale, o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- il mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- il mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- lo svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- il pignoramento della quota del socio;
- la sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

11.2. L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assemblea presa a maggioranza assoluta del capitale sociale, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

11.3. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex art. 2287 c.c.

11.4. La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano o posta elettronica certificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

11.5. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro come indicato all'art. 3 del presente Statuto, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

### TITOLO III

## DECISIONI DEI SOCI

### Art. 12) ORGANI SOCIALI

12.1. Sono organi della Società:

- a) L'assemblea dei soci
- b) L'Organo Amministrativo;
- c) L'Organo di Controllo qualora istituito.

12.2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea, rego-

larmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 13) DIRITTO DI VOTO**

13.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

13.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

#### **14) DECISIONI DEI SOCI**

14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la decisione di mettere in liquidazione la società;
- g) la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio;
- h) l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.

14.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori o dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

14.4. Le decisioni in ordine alle materie di cui alle lettere d), e), f) e h) del precedente art. 14.2 debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

14.5. E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### **Art. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE**

15.1. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, se nominato, o anche da un socio, nel rispetto delle norme di Legge.

15.2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

15.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convo-

cazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

15.5. In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a mezzo telegramma, e-mail, sms o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

15.6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 16) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE**

16.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.

16.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Art. 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA**

17.1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci che, alla data dell'Assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il Registro delle Imprese.

17.2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Ciascun delegato può rappresentare al massimo tre soci deleganti.

#### **Art. 18) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE**

18.1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

18.2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Art.19) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

19.1. La decisione dei soci mediante consultazione scritta è valida a condizione che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

19.2. Ai fini della consultazione scritta gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

19.3. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 20) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

20.1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la pre-

senza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione, qualunque sia il capitale rappresentato.

Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

20.2. Per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento della società, l'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

## **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE**

### **Art 21) STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

21.1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, anche non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

21.2. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

21.3. Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società sia affiliata.

21.4. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva o altri organismi riconosciuti dal CONI.

### **Art. 22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

22.1. Il Consiglio di Amministrazione, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli Amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente. Il Vice-Presidente, se nominato, esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi con modalità audio/video, secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente Statuto.

22.3. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, a cura del Presidente, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convoca-

zione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione. In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

22.4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, se nominato, le adunanze sono presiedute dall'amministratore più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

22.5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 23) POTERI**

23.1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge ed il presente statuto riservano all'esclusiva competenza dei soci.

23.2. È possibile attribuire deleghe all'interno dell'Organo Amministrativo.

#### **Art. 24) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**

24.1. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ad eventuali Amministratori Delegati, nei limiti della delega.

#### **Art. 25) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

25.1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

I soci possono inoltre assegnare all'Organo Amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

### **TITOLO V CONTROLLO**

#### **Art. 26) ORGANO DI CONTROLLO**

26.1. La società può nominare l'organo di controllo nelle forme previste dalla legge od il revisore, ai sensi dell'art. 2477 c.c..

I soci decidono, conformemente alle norme tempo per tempo vigenti, se affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo o ad al revisore.

26.2. L'organo di controllo è designato dai soci, i quali provvedono:

--- 1) a definire la relativa composizione, sia essa, in alternativa:

-- in forma monocratica;

-- in forma collegiale, ovvero quale collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) provvedendo in tal caso i soci alla designazione del Presidente;

--- 2) a nominarne ogni componente.

Il tutto in conformità alle norme di legge o regolamentari in materia ad esso applicabili, tempo per tempo vigenti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto

nel momento in cui l'organo medesimo è stato ricostituito. Ogni componente di detto organo è rieleggibile. Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

26.3. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto a norma di Legge.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

## **TITOLO VI BILANCIO E UTILI**

### **Art. 27) BILANCIO**

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

27.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'art. 2364 C.C., l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

27.4. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese copia del bilancio approvato.

### **Art. 28) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

28.1. Considerata l'assenza di scopo di lucro della società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati ad una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della società.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29) LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

29.1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di srl.

29.2. L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più Liquidatori;
- b) in caso di pluralità di Liquidatori, fissa le regole di funzionamento del Collegio dei Liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri dei Liquidatori in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti dei Liquidatori.

29.3. L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità ri-

chieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al comma precedente.

**Art. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI**

30.1. Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**TITOLO VI**

**ALTRE DISPOSIZIONI**

**Articolo 31) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

31.1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse ad un collegio arbitrale.

31.2. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione di appartenenza.

31.3. Per ogni altra controversia inerente ai rapporti sociali sarà competente il Foro di Mantova.

**Art. 32) RINVIO**

32.1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto sociale, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata, nonché dal D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche od integrazioni.

Le disposizioni del presente Statuto, qualora contrastanti con lo Statuto Federale ed i Regolamenti delle Federazione affiliata, che non siano dettate da norme inderogabili di Legge, sono da ritenersi inefficaci.

Firmato

Pavesi Francesca

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)

Io sottoscritto dr. PIERPAOLO BAROSI, Notaio in Curtatone,  
iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova, certifico  
che la presente è copia su supporto informatico conforme al  
documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'arti-  
colo 22 del D.Lgs. 82/2005.